

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 60/2023 del 20/11/2023)

Riferimenti normativi:

D.d.L. 23 novembre 1944 n. 382 che istituisce gli Organi ed i Collegi delle Professioni Tecniche

R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di Geometra

Legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale
Legge 24 ottobre 1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazione di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'utilizzo del timbro professionale fornito dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Cremona.

Il presente regolamento è in attuazione dei riferimenti normativi succitati.

Art. 2 – Ambito di applicazione del timbro

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra professionista a richiesta dei privati, Enti ed Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede i requisiti prescritti dalla Legge per l'esercizio della professione di Geometra (vedasi riferimenti normativi di cui sopra).

Art. 3 – Caratteristiche del timbro

Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto qui in calce e conforme a quanto indicato dal CNGeGL con nota del 18 giugno 2009 prot. 658.



Dovrà essere utilizzato preferibilmente l'inchiostro per tamponi colore BLU

Art. 4 – Consegna del timbro al libero professionista

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra che risulti iscritto nell'Albo Geometri e GL di questa provincia. Il Geometra all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma sull'apposito modulo. Il timbro resterà di proprietà del Collegio.

Art. 5 – Restituzione del timbro al collegio

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo a seguito di provvedimento disciplinare, dovrà restituire il timbro entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo. L'avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Collegio, il quale, fatte le opportune verifiche, rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese per l'emissione.

Art. 6 – Mancata riconsegna del timbro e uso improprio

Il Geometra cancellato dall'Albo, o sospeso dall'esercizio della libera professione a seguito di provvedimento disciplinare, o dimissionario o trasferito ad un altro Collegio, che non riconsegna il timbro, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, sarà diffidato.

La mancata riconsegna del timbro costituisce violazione delle regole professionali, illecito deontologico ed autorizza il Collegio ad attivare tutte le azioni necessarie per il suo recupero. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati.

Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Art. 7 – Divieto di modifica del timbro

E' fatto divieto ai geometri utilizzare timbri di autenticazione **che abbiano caratteristiche non identiche a quello fornito dal Collegio.**

L'uso dei timbri non conformi a norma del precedente art. 3, è considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Art. 8 – Accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od all'approvazione degli elaborati, saranno inviati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione.

Gli elaborati sprovvisti del timbro professionale (ovvero di altro modo di validazione accertata la regolare iscrizione all'Albo) dovranno essere respinti e restituiti al firmatario.

Tale infrazione costituisce illecito disciplinare.

Art. 9 – Deroga art. 5

In deroga all' art. 5 su richiesta dell'interessato, il Consiglio Direttivo potrà concedere, al Geometra cancellato dall'Albo, di conservare il timbro professionale a titolo affettivo, purché egli abbia compiuto 35 anni di regolare iscrizione all'Albo quindi senza essere mai stato oggetto di provvedimenti disciplinari.

La medesima norma in deroga per la conservazione a titolo affettivo si applica ai vecchi sigilli rotondi che a far data dal 31/03/2024 saranno automaticamente nulli.

Tali sigilli conservati a titolo affettivo non potranno comunque essere utilizzati in alcun modo su alcun documento pena la denuncia per esercizio abusivo della professione di geometra presso le pubbliche autorità.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore con la data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e nel pieno del suo articolato con immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

In via transitoria sarà consentito agli iscritti l'utilizzo dei precedenti timbri professionali congiuntamente a quelli predisposti ai sensi del art. 3 del presente regolamento entro e non oltre il 31/03/2024

La segreteria del Collegio provvederà con opportuna comunicazione ad avvisare tutti gli enti pubblici e le associazioni del territorio di vigilare e segnalare al Collegio in merito a colleghi che provvedano ad utilizzi impropri dei timbri non predisposti ai sensi del art. 3 del presente regolamento successivamente al periodo transitorio

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del collegio.